



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge di conversione, del D.L. 32/2019, n. 55 del 14 giugno 2019.

Approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 117/2019

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici" approvato recepito nella Regione Siciliana con la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari affidati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'ANAC ed ai Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 2

Destinatari delle somme per gli incentivi

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
3. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori;
 - direzione dell'esecuzione del contratto;

- collaudo tecnico amministrativo;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

5. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettere c) e d) del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di **predisposizione e controllo delle procedure di gara** (uffici Bandi, gare e Contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti;
- e) il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di **collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico** ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 3

Costituzione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, all'interno del quadro economico di ogni intervento, va prevista una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto, la restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 6

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 8

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 9

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 10

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. In aderenza alla Deliberazione della Sez. autonomie della Corte dei Conti n. 2 del 09/01/2019, l'incentivo è riconosciuto anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Tale circostanza dovrà essere espressamente attestata dal dirigente del settore competente nella Determinazione a contrarre.

Art. 11

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - a) fino a euro 2.000.000,00 percentuale del 2%
 - b) da euro 2.000.000,01 a soglia comunitaria percentuale del 1.90%
 - c) importo superiore alla soglia comunitaria percentuale del 1.80%
3. Le percentuali determinate al precedente comma si calcolano per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota.

Art. 12

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella allegata, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, *ovvero il dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione del Settore, può su proposta del responsabile del procedimento, variare le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro, in rapporto al peso dell'apporto individuale, considerato l'impegno profuso e l'effettiva rilevanza della prestazione fornita, al fine di evitare distorsioni tra la correlazione del compenso e le responsabilità incentivate.*

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. A termini dell'art. 113, c. 2, del Codice, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, è anche la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.
3. In aderenza alla Deliberazione della Sez. autonomie della Corte dei Conti n. 2 del 09/01/2019, l'incentivo è riconosciuto anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Tale circostanza dovrà essere espressamente attestata dal dirigente del settore competente nella Determinazione a contrarre.

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
a) fino a 100.000,00 euro: 2%;
b) da 100.000,01 euro alla soglia comunitaria: 1.90%;
c) dalla soglia comunitaria a euro 500.000,00: 1.70%;
d) oltre l'importo di cui alla lettera c): 1.50%.
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).
4. Le percentuali determinate al precedente comma si calcolano per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota.

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella allegata, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO IV Norme comuni

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 20

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21

Criteri di ripartizione delle somme per gli incentivi

1. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né aumento, né diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga finanziato e posto in gara.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo.

Art. 22

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti

pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'art. 13.

2. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 (penalità).

Art. 23

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 24

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Direttore Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 25

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 26

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 27

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 28

Liquidazione dell'incentivo

1. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati, dopo avere accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
2. La determina di liquidazione è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento e, per la fase di "Predisposizione, controllo e svolgimento procedure di gara", dal Dirigente o Responsabile degli uffici Bandi, Gare e Contratti che redige la scheda di cui al comma 7.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.
5. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
7. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

Art. 29

Conclusione di singole operazioni

1. Ai fini dell'art. precedente, le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 30

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 31

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, forniture con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione dei lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente.

Art. 32

Informazione e confronto

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al Segretario/Direttore Generale ed al Responsabile del Settore Risorse Umane dell'Ente, una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.
2. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore

del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 a condizione che la ripartizione degli incentivi avvenga utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

2. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con determina del Commissario n. 59 del 13.05.2016.

TABELLA “A”

Macro Attività ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016	Quota	Attività Specifica	Quota relativa all'attività specifica	
			min.	max.
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	10%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	7%	
		Esecuzione dei contratti pubblici	3%	
Responsabile Unico del Procedimento	24%	Responsabile Unico del Procedimento: Attività di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 o previste in altre disposizioni normative	22%	
		Supporto Amministrativo	2%	
Ufficio Direzione Lavori	54%	Direttore dei Lavori	18%	22%
		Geologo	0%	8%
		Direttore Operativo	20%	28%
		Coordinatore Sicurezza	2%	5%
		Assistente Lavori	2%	4%
Collaudo	8%	Collaudo tecnico/amministrativo e statico ove necessario	5%	8%
		Supporto al Collaudatore	0%	3%
Verificatore	5%	Attività di Verifica	5%	

TABELLA "B"

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE	
FUNZIONE AFFIDATA	%
Responsabile programmazione	2,00
Responsabile del procedimento	25,00
Predisposizione, controllo e svolgimento procedure di gara	25,00
Direttore dell'esecuzione	30,00
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione	10,00
Collaboratori tecnici e amministrativi	8,00
TOTALE	100,00